

## DISPOSIZIONI DI VIGILANZA SULL'AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' BANCARIA

### RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

Nella presente tavola sono riportati i nominativi dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione e che non abbiano richiesto la non divulgazione.

<i>Rispondenti</i>	Hanno risposto alla consultazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ABI</b></li> <li>• <b>FEDERCASSE</b></li> <li>• <b>ASSOCIAZIONE NAZIONALE BANCHE POPOLARI</b></li> <li>• <b>ASSOSIM</b></li> </ul>
--------------------	---

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
<i>Capitale minimo - ammontare (Sez. II, par. 1)</i>	<p>Sono state richieste indicazioni in ordine al capitale iniziale effettivamente necessario per avviare la costituzione di nuove banche (FEDERCASSE).</p>	<b>Chiarimento</b>	<p>Il capitale minimo per la presentazione della domanda di autorizzazione viene elevato a 5 mln per le banche di credito cooperativo.</p> <p>Al di là del capitale minimo, le banche costituenti devono presentare un programma di attività recante, fra l'altro, un'analisi di sostenibilità patrimoniale mediante appositi prospetti il cui contenuto essenziale è puntualmente indicato nelle disposizioni in consultazione (Sezione III, par. 1, punto II – Previsioni sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale). L'adeguatezza del programma di attività è valutata anche sul piano delle condizioni di equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario nonché sotto il profilo del rispetto delle disposizioni prudenziali per tutto l'arco temporale di riferimento (par. 3 della Sezione III).</p> <p>Si richiama, inoltre, quanto dichiarato in premessa (Sez. I, par. 1): "la Banca d'Italia presta particolare attenzione ai profili della solidità finanziaria [...] al fine di assicurare l'adeguata capacità di fronteggiare i rischi della fase di avvio dell'attività e, in caso di crisi, di minimizzare i costi connessi alla dispersione di valore aziendale".</p>

## DISPOSIZIONI DI VIGILANZA SULL'AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' BANCARIA

### RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
	Valutare opportunità di provvedere ad adeguamenti normativi interni prima che il quadro comunitario di riferimento sia definitivamente approvato (ABI).	<b>No</b>	Il quadro comunitario di riferimento, benché non ancora definitivamente approvato, è abbastanza definito per gli aspetti rilevanti per questa disciplina (es. composizione del capitale, buffers).
	Il livello di capitale minimo per le Banche confidi, atteso lo specifico oggetto sociale e l'ambito di competenza territoriale, dovrebbe essere superiore a quello richiesto alle Bcc (FEDERCASSE, ABI)	<b>Si</b>	Il capitale iniziale delle banche di garanzia collettiva viene fissato in 10 milioni di euro. La richiesta viene accolta, oltre che per le motivazioni addotte dai rispondenti, anche perché le banche di garanzia, nel confronto con le b.c.c., hanno la possibilità di raccogliere il capitale iniziale in un ambito territoriale ben più ampio e possono avvalersi di particolari fonti e strumenti di capitalizzazione che attenuano quei limiti di possesso azionario che giustificano, nel caso delle b.c.c., un livello di capitale iniziale inferiore a quello previsto in via generale per le banche di altre categorie (cfr. art. 13 D.L. n. 269/2003). Vengono in rilievo, inoltre, ragioni di parità competitiva, dal momento che la soglia di 10 milioni risulta maggiormente in linea con le dimensioni patrimoniali dei Confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 TUB (la categoria di intermediari più vicina alle banche di garanzia per tipo di attività e mercato di riferimento).
	Viene chiesto di modificare il riferimento alla misura massima della partecipazione detenibile da un singolo socio in una banca popolare (Sez. II, par. 1), tenuto conto che la l. 221/2012, modificando l'art. 30 TUB, ha elevato tale misura da 0,5% a 1% del capitale (ASSO-	<b>Si</b>	Le disposizioni sono state allineate al nuovo testo del TUB risultante dalle modifiche apportate dalla l. 221/2012.

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA SULL'AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' BANCARIA**

**RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

<b>ARGOMENTO</b>	<b>COMMENTI</b>	<b>ACCOLTO (Sì/no/in parte/chiarimento)</b>	<b>VALUTAZIONI</b>
	POPOLARI)		
<b>Capitale minimo – conto indisponibile (Sez. II, par. 2)</b>	Fermo restando il vincolo dell'indisponibilità per i promotori, le somme destinate a capitale sociale della costituenda devono poter essere investite in strumenti o prodotti finanziari a breve termine (titoli di Stato o certificati di deposito) di maggiore rendimento, destinando i frutti al patrimonio della costituenda banca (FEDERCASSE).	<b>No</b>	L'investimento delle somme depositate nel conto corrente in strumenti finanziari, ancorché liquidi e a breve termine, appare in contrasto con il vincolo di indisponibilità posto a tutela dell'investitore ed esporrebbe i conferimenti a rischi di varia natura (di mercato, di controparte etc).
	La previsione in base alla quale alle operazioni di versamento dei conferimenti si applicano gli obblighi di verifica rafforzata della clientela appare non proporzionata e non in linea con la normativa antiriciclaggio e la logica utilizzata sembra decisamente contrastare con la regola del risk based approach (ABI).	<b>Si</b>	Le disposizioni sono state modificate facendo mero rinvio agli obblighi di verifica della clientela disciplinati dal D.Lgs. n. 231/2007. Pertanto gli obblighi di verifica antiriciclaggio dovuti dagli intermediari sono quelli previsti in via generale dalla disciplina, ivi compresi, ove applicabili, i casi di verifica semplificata e verifica rafforzata.
<b>Schema di Relazione sulla struttura organizzativa (Sez. III, par. 1)</b>	È stato chiesto di confermare che le costituenti BCC-CR che adottano lo statuto tipo predisposto da Feder-casse, vagliato preventivamente dalla Banca d'Italia, non sono tenute alla predisposizione del Progetto di governo societario, come stabilito, alla medesima condizione, per le BCC in generale dalle Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche del 4 marzo 2008 (FEDERCASSE)	<b>Si</b>	Le disposizioni sono state integrate (cfr. Allegato A, nota 1).
	E' stato chiesto se sia necessario allegare all'istanza anche i principali regolamenti aziendali, per evitare possibili successive sospensioni dei termini (ASSO-	<b>Si</b>	Le disposizioni sono state integrate per prevedere espressamente che la banca costituenda invia la regolamentazione interna relativa ai principali processi aziendali (regolamento interno, credito,

## DISPOSIZIONI DI VIGILANZA SULL'AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' BANCARIA

### RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
	SIM)		finanza). Resta impregiudicata la facoltà della Banca d'Italia di sospendere i termini per incompletezza della documentazione e negli altri casi previsti dalla disciplina del procedimento amministrativo.
<b>Tutoring (Sez. III, par. 2)</b>	Non è chiaro se l'orizzonte temporale del tutoring sia o meno il triennio a cui si fa riferimento in altre parti del programma di attività (ABI)	<b>Chiarimento</b>	L'accordo di tutoraggio deve svilupparsi in un "periodo non inferiore all'orizzonte temporale del programma di attività". Quest'ultimo deve coprire almeno i primi tre esercizi di attività della banca.
	Viene chiesto di fornire maggiori riferimenti sulle modalità di realizzazione del tutoring (ASSOSIM). In particolare: - fornire maggiori informazioni su elementi essenziali e durata massima - specificare cosa si intende per "operatori bancari" - precisare l'ambito delle attività oggetto di tutoring relativamente ai servizi di investimento - specificare le implicazioni sul divieto di <i>interlocking</i>	<b>Chiarimento</b>	Con il riferimento a "operatori bancari" si è inteso riservare il tutoring a banche e a società capogruppo di gruppi bancari.  Gli altri aspetti della disciplina del tutoring appaiono sufficientemente chiari e non necessitano di ulteriori precisazioni. La richiesta in materia di <i>interlocking</i> esula dall'ambito delle disposizioni in argomento.
<b>Assetto proprietario (Sez IV, par. 1)</b>	Si chiede di spiegare il contenuto della seguente frase: "La Banca d'Italia può richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione della banca" (ABI)	<b>No</b>	La previsione, non nuova ma già presente nelle vigenti disposizioni, è sufficientemente chiara nella sua finalità di assicurare l'idoneità dei partecipanti a tutelare la sana e prudente gestione della banca. Si ritiene, pertanto, che essa non necessiti di ulteriori specificazioni.

## DISPOSIZIONI DI VIGILANZA SULL'AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' BANCARIA

### RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
<b>Regime transitorio per banche già iscritte con Pdv &lt; € 5 mln</b>	<p>Con riferimento al termine entro il quale le banche già costituite devono allineare il patrimonio di vigilanza al nuovo minimo, è stato chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prolungare fino a 60 mesi (Federcasse)</li> <li>- prolungare fino a 30 mesi (ABI)</li> <li>- rendere più ampio, senza specifiche indicazioni (Assopopolari)</li> </ul>	<b>Si</b>	<p>La durata del regime transitorio per l'adeguamento del patrimonio di vigilanza al nuovo minimo viene fissata in 36 mesi. L'atto di emanazione fornisce altresì indicazioni sui tempi e le modalità dei piani di riallineamento che le banche dovranno presentare alla Banca d'Italia.</p>
<b>Regime transitorio per procedimenti amministrativi in corso</b>	<p>Viene richiesta la transizione graduale verso la nuova disciplina per le istanze già presentate alla Banca d'Italia. Le iniziative pendenti dovrebbero continuare a riferirsi a quanto disposto dall'attuale quadro normativo ovvero prevedere un termine di adeguamento del capitale anche per le banche autorizzande (Federcasse, ABI, ASSOSIM)</p>	<b>No</b>	<p>Per quanto riguarda la disciplina applicabile ai procedimenti in essere al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, le disposizioni di vigilanza non possono non conformarsi al principio <i>tempus regit actum</i> che, per costante giurisprudenza, regola il procedimento amministrativo (con la conseguenza che la legittimità dell'atto amministrativo è valutata dal giudice amministrativo con riferimento alle norme vigenti al tempo in cui è stato adottato). La Banca d'Italia tiene conto della concreta possibilità di realizzo degli interventi di adeguamento patrimoniale già illustrati nell'ambito dell'istanza di autorizzazione all'attività bancaria.</p> <p>Oltre i profili di stretta legittimità, in linea con i principi di buona regolazione, con le presenti disposizioni si è voluta promuovere una maggiore consapevolezza circa i requisiti effettivi e le <i>policy</i> valutative già seguite dalla Vigilanza nella fase di accesso e, quindi, dell'impegno realmente necessario, non solo in termini finanziari, per impiantare un progetto positivo ai fini di un esito au-</p>

## DISPOSIZIONI DI VIGILANZA SULL'AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' BANCARIA

### RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
			torizzativo. In ogni caso le competenti strutture della Banca d'Italia sono come sempre disponibili al trasparente confronto con i promotori, volto a favorire la corretta comprensione dei requisiti normativi e dei criteri guida delle valutazioni amministrative.
	Si chiede di conoscere se, entro il Termine Finale (24 mesi), l'aumento di capitale sociale debba essere necessariamente "deliberato" ed anche "eseguito" ovvero se sia alternativamente sufficiente (i) la sola delibera di aumento da parte dell'Assemblea eseguita successivamente alla scadenza del Termine Finale; (ii) la delega assembleare a favore dell'organo di supervisione strategica concernente l'aumento di capitale, da realizzarsi in uno o più momenti successivi alla scadenza del Termine Finale, anche a tranches. (ASSOSIM)	<b>Chiarimento</b>	Entro il "termine finale" le banche devono aver già posto in essere tutte le iniziative per il rispetto del requisito minimo: le somme per coprire l'aumento di capitale dovranno quindi essere effettivamente e interamente versate.